



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO



APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

MODULO 06/04/2017:

**Riciclaggio, autoriciclaggio e voluntary
disclosure**

Avv. Antonio Martino

Of Counsel Dipartimento Litigation & Regulatory DLA Piper

EDIZIONE

2017

MILANO

www.vedaformazione.it

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un [profitto](#), acquista, riceve od [occulta](#) denaro o cose provenienti da un qualsiasi [delitto](#), o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la [reclusione](#) da due ad otto anni e con la [multa](#) da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo [628](#), terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo [629](#), secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo [625](#), primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è [imputabile](#) o [non è punibile](#) ovvero quando manchi una [condizione di procedibilità](#) riferita a tale delitto.

Art.648-bis Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter Reimpiego

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli [648](#) e [648 bis](#), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre [utilità](#) provenienti da [delitto](#) ⁽²⁾, è punito con la [reclusione](#) da quattro a dodici anni e con la [multa](#) da cinquemila euro a venticinquemila euro ⁽³⁾.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. [648](#).
Si applica l'ultimo comma dell'articolo [648](#).

Art. 648-ter. 1. - Autoriciclaggio.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

.....

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art.379 c.p. Favoreggiamento reale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli [648](#), [648-bis](#) e [648-ter](#) aiuta taluno ad assicurare il [prodotto](#) o il [profitto](#) o il [prezzo](#) di un reato, è punito con la [reclusione](#) fino a cinque anni se si tratta di [delitto](#), e con la [multa](#) da cinquantuno euro a milletrentadue euro se si tratta di [contravvenzione](#).

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 5-quinquies DL n.167/1990 – (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). -

1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli **articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**, e successive modificazioni;

b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli **articoli 648-bis e 648-ter del codice penale**, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma;

b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, ad eccezione di quanto previsto dall'**articolo 58, comma 6, del medesimo decreto**.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'**articolo 648-ter.1 del codice penale** non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 novembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria, o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a).

Articolo 5 septies DL 167/1990

Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero.

1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

L.n.186/2014 -comma 5-

5. L'esclusione della punibilità (e la diminuzione della pena) previste dall'**articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 4 agosto 1990, n. 227**, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.

ART. 5-octies -comma 1 - DL 167/1990

(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)

...

d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f)...

Art. 5-octies dl 167/1990 -comma 1-
*(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione
volontaria e norme collegate)*

i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 al fine di **far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge** è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del medesimo decreto-legge. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

ART. 5 octies -comma 3- del DLn. 167/1990
(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)

Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e i contribuenti:

a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b);

ART. 5-Octies comma

(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)

b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.

ART. 5-octies - comma 3 -del DL 167/1990 *(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)*

Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.

A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Grazie per l'attenzione

EDIZIONE

2017

MILANO